



COMUNE di RADICONDOLI **Settore Attività Produttive**

Regolamento per l'erogazione di contributi in favore di imprese aventi sede operativa nel comune di Radicondoli.

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.12 della L.241/1990 secondo cui:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

2. Il Comune di Radicondoli, con il presente regolamento intende definire il campo di applicazione delle proprie azioni finalizzate al sostegno delle imprese operanti sul proprio territorio comunale, al fine di agevolare l'insediamento, migliorare la qualità organizzativa ed operativa della loro struttura, con il fine ultimo di evitare la rarefazione commerciale e dei servizi tipica dei comuni montani di piccole dimensioni. Ai sensi del presente regolamento il Comune eroga contributi in conto capitale secondo le modalità di seguito disciplinate e meglio precisate in appositi bandi da emanare seguendo i principi del presente atto.

3. L'erogazione dei contributi economici potrà avvenire a favore delle imprese operanti in questo comune nei settori della produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e ivi comprendendo quelle operanti nei settori di cui alla legge regionale 32/2002 titolo II capo 1 (Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale) esclusi i servizi di intermediazione finanziaria e di assicurazione, e comunque nei settori ammissibili dai regolamenti CE 1998/2006 (regime de minimis) e 1535/2007, i cui titolari intendano promuovere interventi di investimento rivolti alla nascita di nuove attività, nuove unità locali di imprese esistenti o allo sviluppo di attività in essere.

4. Per il raggiungimento delle finalità indicate nel presente articolo, il Comune di Radicondoli determina nell'ambito del proprio bilancio annuale l'ammontare delle risorse disponibili.

5. La Giunta Comunale adotta gli indirizzi, in base ai quali verranno predisposti appositi bandi, individuando almeno le categorie produttive, all'interno di quelle individuate al punto precedente, cui finalizzare le misure di aiuto e l'entità degli aiuti.

Art. 2 – Soggetti Beneficiari

1. I contributi saranno erogati dall'Amministrazione Comunale alle imprese operanti nei settori di cui all'art.1 insediate alla data della domanda di aiuto nel territorio comunale e attive alla data di concessione del contributo, costituite nelle forme giuridiche consentite dalla vigente normativa, in forma individuale o di società, comprese le imprese cooperative o consortili e i consorzi.

2. Le imprese di cui al comma 1, alla data della domanda di agevolazione e alla data di erogazione del contributo, per poter beneficiare del contributo devono risultare a tutti gli effetti di legge formalmente attive sul territorio comunale, risultando avviate (ma non cessate) sia dal punto di vista civilistico sia amministrativo, e devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio e un'unità locale operativa nel territorio comunale;
- esercizio dell'attività nei settori di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- limiti dimensionali dell'impresa con un numero inferiore a 10 addetti;
- rispetto del limite "de minimis" per quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui al Regolamento CE 1998/2006 e al Regolamento CE 1535/2007 da attestare mediante autocertificazione.
- non avere debiti di qualunque natura nei confronti del comune di Radicondoli.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) i soggetti interessati non siano sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252);

b) nei confronti dei titolari o dei legali rappresentanti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;

c) l'impresa sia in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i collaboratori, i soci e il personale dipendente;

d) l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e) i soggetti interessati non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

f) i soggetti interessati rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;

Tutti i requisiti sopraelencati, ad eccezione di quelli che la legge prescrive debbano essere accertati direttamente dalla pubblica amministrazione, possono essere acquisiti mediante autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000.

Art. 3 – Spese ammissibili

1. I contributi possono essere concessi per spese di investimento delle imprese ed in particolare per le seguenti tipologie di spesa :

- acquisizione di beni strumentali d'investimento quali impianti, attrezzature anche informatiche, macchinari e arredi;

- interventi per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli immobili in cui ha la sede operativa l'impresa beneficiaria; non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi rivolti al miglioramento ed alla trasformazione aziendale in funzione del potenziamento, della razionalizzazione, della innovazione anche tecnologica, dell'offerta commerciale, dell'adeguamento alla normativa in materia igienico sanitaria o rivolti all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e/o al risparmio energetico;
- spese per il pagamento della locazione o l'acquisto di immobili sede operativa dell'attività sul territorio comunale e/o quote di leasing relative a beni strumentali all'attività;
- interessi passivi contratti su mutui relativi all'acquisto dell'immobile in Radicondoli in cui è svolta l'attività;
- spese per pubblicità;
- ogni altra spesa, diversa da quelle elencate, che la giunta comunale dichiara come ammissibile nel proprio atto di indirizzo;

Art. 4 – Modalità di richiesta e concessione dei contributi

1. Ogni impresa potrà presentare al Comune una sola istanza di concessione del contributo.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, il Responsabile del settore funzionale di volta in volta individuato, emana di norma annualmente, un bando pubblico sulla base degli indirizzi forniti dall'organo esecutivo nei limiti di quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Le domande di contributo e la relativa documentazione dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale, nei termini e con le modalità indicate nel bando pubblicato dall'Amministrazione stessa.
4. Le domande di contributo pervenute all'Amministrazione Comunale saranno esaminate da un'apposita commissione nominata con provvedimento del Responsabile funzionale individuato di volta in volta nell'atto di indirizzo dell'organo esecutivo e potrà essere costituita da professionalità reperite all'interno dell'amministrazione comunale ovvero, senza onere alcuno per il bilancio comunale, esternamente, facendo ricorso ad acclerate professionalità secondo le esigenze individuate. La commissione provvederà all'esame delle domande pervenute redigendo un verbale per ogni seduta; i verbali di tutte le sedute saranno approvati da una determinazione del responsabile del settore funzionale individuato dall'organo esecutivo. E' compito della commissione redigere la graduatoria definitiva degli assegnatari del contributo comunale. Per economicità del procedimento e per garantire una buona celerità nei tempi di erogazione del contributo è facoltà della commissione avvalersi del responsabile del procedimento per verifiche e richieste di integrazioni di immediata soluzione e che non richiedano discrezionalità di valutazione.
5. Il contributo erogabile viene concesso come quota parte delle spese sostenute e non potrà in nessun caso eccedere il 50% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili. L'organo esecutivo provvederà per ogni edizione del bando ad individuare tale percentuale oltreché il massimale erogabile. E' rimessa all'organo esecutivo anche l'individuazione del criterio di ripartizione delle somme disponibili, potendo scegliere se finanziare, sulla base dell'attribuzione di punteggi di merito, tutte le domande pervenute e dichiarate ammissibili, ovvero limitare la contribuzione alle domande utilmente piazzate in graduatoria fino ad esaurimento delle somme disponibili.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento farà fede il bando.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria da presentare a cura dei soggetti beneficiari.

1. Al fine di ottenere l'ammissione al contributo, alla domanda di concessione del contributo dovrà essere allegata una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che i beneficiari devono a pena di decadenza:

a) impegnarsi a comunicare all'Amministrazione Comunale, decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data del provvedimento di ammissione al contributo, che l'impresa risulta ancora attiva e che il finanziamento non è stato distolto dall'uso previsto e dichiarato nella domanda di contributo.

Inoltre i soggetti beneficiari dovranno a pena di decadenza:

b) presentare una dichiarazione circa altri benefici richiesti e ottenuti dando atto del rispetto del limite "de minimis" per quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea in attuazione del Regolamento CE 1998/2006 e del Regolamento CE 1535/2007.

c) impegnarsi a presentare la rendicontazione e ogni altra documentazione delle spese sostenute quando richiesto dall'Amministrazione in sede di controllo.

Art. 6 - Ispezioni, verifiche, revoche e decadenza dai benefici

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a campione le verifiche ritenute necessarie sulle condizioni che hanno determinato l'assegnazione del contributo.

2. L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:

- qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo
- qualora l'attività dell'impresa venga a cessare entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del provvedimento di ammissione al contributo, ovvero venga chiusa l'unità locale per la quale si chiede il contributo.
- qualora l'azienda venga ceduta entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del provvedimento di ammissione al contributo.
- qualora sia accertato che il finanziamento è stato distolto dall'uso previsto e sia stato utilizzato per scopi difformi da quanto dichiarato nella domanda di contributo.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, ove necessario, il Comune di Radicondoli procederà al recupero dei contributi erogati e delle spese sostenute secondo la normativa vigente e i regolamenti comunali.

4. Per i procedimenti amministrativi attivati dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni generali della l.241/90 e successive integrazioni e modificazioni, al DPR n. 445 del 28/12/2000 e ai regolamenti comunali .

Art. 7 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito dei procedimenti afferenti il presente regolamento.

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° del 24.09.2012 e delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 28.09.2012